

Giorgio Ghiringhelli
Via Ubrio 62
6616 Losone

Losone, 19 agosto 2014

RACCOMANDATA A MANO

Lodevole
Municipio di Losone

Istanza urgente

di sospensione dei lavori nell'es-caserma S.Giorgio e avvio d'ufficio della procedura edilizia

Egregio signor sindaco,
gentile signora municipale,
egregi signori municipali,

come vi è noto, nel novembre dello scorso anno avevo contestato anche in rappresentanza di altri cittadini la trasformazione in centro asilanti dell'ex-caserma con un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) nel quale facevo valere un mancato rispetto dell'art. 26 a della Legge sull'asilo (LAsi) e un mancato rispetto delle disposizioni sulla legge federale dell'ambiente.

Il TAF aveva giudicato irricevibile il ricorso, con la motivazione che non vi era stata alcuna decisione impugnabile, e che un'utilizzazione provvisoria di infrastrutture ed edifici ai sensi dell'art. 26 a LAsi non necessitava di alcuna decisione formale.

Successivamente mi ero poi rivolto al Tribunale federale nell'intento di far chiarezza sull'applicazione dell'art.26 a LAsi, il quale, al capoverso 1, sancisce sì che la Confederazione può utilizzare senza autorizzazione cantonale o comunale le infrastrutture e gli edifici di sua proprietà per alloggiare richiedenti l'asilo per al massimo tre anni, ma solo *"se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all'occupazione dell'infrastruttura o dell'edificio"*.

Ieri vi ho trasmesso per fax la sentenza del TF del 7 agosto 2014 (2C_214/2014), che, pur respingendo il ricorso per la mancanza di una decisione formale, in fondo alla pagina 11 chiarisce e completa ciò che il TAF aveva sottaciuto, e cioè che ***"alle autorità cantonali occorre di principio rivolgersi anche quando si ritenga che i requisiti per applicare l'art. 26 a LAsi non siano adempiuti e che le modifiche previste debbano essere oggetto di una procedura ordinaria"***. E inoltre nella sentenza si specifica che ***"l'art. 26 a LAsi stesso esclude del resto la richiesta di un'autorizzazione cantonale o comunale SOLO davanti a provvedimenti edilizi che NON siano rilevanti, non invece negli altri casi, che continuano quindi a essere sottoposti alle autorità amministrative e giudiziarie competenti"***.

Spetta dunque al Municipio, come autorità edilizia, effettuare le verifiche del caso.

In base all'articolo 1 cpv 3 lett. c della legge edilizia cantonale la licenza edilizia non è necessaria per *"i lavori che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità cantonale"*. Ma nel caso in questione tale articolo è irrilevante. La sentenza del TF è chiara: solo se questo Municipio riterrà adempiuto senza ombra di dubbi l'art. 26 a LASI potrà quindi disimpegnarsi.

A causa forse di un malinteso sull'applicazione di questo articolo della LE, i lavori alla caserma sono stati iniziati abusivamente all'inizio dello scorso mese di luglio (prima cioè della sentenza del TF !)

senza alcun intervento o controllo da parte dell'Ufficio tecnico, al quale, a quanto se ne sa, non sarebbe neppure stato consentito di verificare l'entità dei lavori e delle relative spese.

Alla luce dell'agire arrogante e poco trasparente delle autorità federali è giustificato **sospendere subito e con effetto immediato i lavori** (art. 43 LE), comminando la sanzione penale.

Allo stesso tempo va ordinato l'avvio d'ufficio della procedura edilizia ordinaria, affinché tutti gli eventuali interessati possano presentare regolare opposizione. Si ricorda che nel dubbio si DEVE avviare la procedura edilizia. Solo dopo la pubblicazione, dopo lo scadere del termine di opposizione e dopo **il richiamo di tutti gli atti edilizi e di spesa sulla trasformazione dell'ex-caserma**, il Municipio potrà accertare se del caso la non necessità della procedura edilizia per l'art. 26 a LAsi con regolare decisione impugnabile. Ma non prima a priori !

Il Municipio, come autorità edilizia, è inoltre tenuto a verificare che le norme di polizia edilizia siano rispettate scrupolosamente, che i lavori siano eseguiti secondo le regole dell'arte, nel rispetto delle norme di sicurezza e della polizia del fuoco.

Ovviamente agli oppositori andrà garantita la possibilità di sopralluogo.

Come i fatti lo dimostreranno, la trasformazione dell'ex-caserma non ricade nell'art. 26a LAsi. Dal momento in cui l'abuso sarà dimostrato, le opere eseguite dovranno essere demolite.

Vista l'urgenza, in mancanza di una risposta del Municipio

entro il 29 agosto 2014 alle ore 12

sarà inoltrato un ricorso per denegata giustizia al Consiglio di Stato.

Per questo, riservati gli sviluppi ulteriori, chiedo di decidere :

A. SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. E' ordinata con effetto immediato la sospensione dei lavori nell'ex Caserma San Giorgio
2. La decisione è immediatamente esecutiva
3. Alla presente decisione è munita la sanzione penale di cui all'art. 292 CP

B. PROCEDURA EDILIZIA AVVIATA D'UFFICIO

1. E' avviata d'ufficio una procedura edilizia mediante pubblicazione all'albo comunale.
2. Al DDPS e all'UFM è fatta ingiunzione di presentare tutta la documentazione edilizia, delle spese finora già eseguite e dei preventivi per le opere future
3. Alla presente decisione è munita la sanzione penale di cui all'art. 292 CP

Cordiali saluti

Giorgio Ghiringhelli

Cpc a Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione

Allegati : - Ricorso del 10 marzo 2014 al TF
- Sentenza del 7 agosto 2014 del TF